

Art. 96

Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106,

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentito il Ministro dell'interno

e previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalita'

per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio,

le modalita' di raccordo con le altre Amministrazioni interessate

e gli schemi delle relazioni annuali.

Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti

e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo

da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato,

le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

sui soggetti autorizzati, nonché i criteri,

che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare

e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati

ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93,

delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui,

a decorrere dall'anno 2019.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

Note all'art. 96: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.